



COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A

N. 75/IE

OGGETTO: APPLICAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di MAGGIO, in conformità alle prescrizioni stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12 marzo 2020, immediatamente esecutiva, all'oggetto "Definizione modalità di funzionamento della Giunta Municipale" che ammette l'adunanza in modalità mista intendendo per tale quella in cui taluni dei suoi membri siano in compresenza in un medesimo luogo e altri siano collegati in tele e/o video conferenza.

Risultano presenti:

Ing.	Arcidiacono	Alberto	Sindaco
Ing.	Pupella	Giuseppe	Assessore
Dott.	Taibi	Nicolò	Assessore
Sig.	D'Eliseo	Luigi	Assessore
Sig.	Davì	Ignazio	Assessore

Risultano assenti:

Sig.	Grippi	Salvatore	Assessore
Arch.	Giannetto	Rosanna	Assessore
Sig.	Russo	Sandro	Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott. F. M. Fragale,

Assume la Presidenza, Il Sindaco, Ing. A. Arcidiacono, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

nella qualità di Responsabile Anticorruzione dell'Ente, nominato con determinazione sindacale n. 30 del 23.9.2019, sottopone all'esame della Giunta municipale la seguente proposta di deliberazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di deliberazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale".

PREMESSO CHE:

Il vigente Codice di Giustizia Contabile prevede l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti da parte degli organi della Pubblica Amministrazione dei fatti dannosi per l'Erario, posti in essere dai dipendenti pubblici, o da soggetti, persone fisiche o giuridiche, comunque assoggettati alla giurisdizione contabile, coinvolgendo così anche chi opera all'interno degli Enti pubblici, perché l'omessa denuncia di danno erariale è essa stessa fonte di responsabilità amministrativo-contabile;

L'attività istruttoria del P.M. contabile, che precede l'esercizio dell'azione di responsabilità, è condizionata dall'esistenza di una concreta *notitia damni*, precisa e puntuale, fornita anche da parte dei soggetti pubblici obbligati alla denuncia, che abbia i requisiti della puntualità e precisione richiesti dalla legge;

Nel nostro ordinamento vi sono una pluralità di previsioni che stabiliscono il dovere per determinati soggetti di denunciare alla Procura contabile fatti e comportamenti lesivi delle Finanze pubbliche, sulla scorta dei principi-guida ricavabili dall'art. 20 del T.U. Imp. Civ. Stato e dall'art. 53 del T.U. Leggi sulla Corte dei Conti, si può dire che l'obbligo di denuncia è concentrato in capo agli organi di vertice di ciascuna Amministrazione: i dirigenti, capi servizio o il Ministro per i comportamenti illeciti dei direttori generali, o i funzionari, nell'ambito degli Enti Locali dove non vi sia personale dirigente;

La denuncia di danno erariale consta di elementi essenziali:

1. Indicazione del fatto dannoso
2. Quantificazione del danno
3. Indicazione delle generalità e del domicilio del soggetto pubblico ritenuto responsabile;

Il soggetto tenuto alla denuncia del danno erariale non esaurisce il suo compito con la semplice segnalazione alla Procura contabile: ha infatti l'obbligo di porre in essere tutte le iniziative per eliminare o ridurre le conseguenze lesive del danno prodotto, così come di attivarsi per l'accertamento, in sede amministrativa, e per la rifusione del danno dal responsabile;

L'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, così come disciplinata dal nuovo Codice di giustizia contabile, ha la finalità di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla mancata coincidenza tra il soggetto titolare dell'azione processuale intentata per il risarcimento del danno erariale e l'amministrazione danneggiata. Tale criticità viene superata mediante la creazione di una funzionale via di comunicazione tra le singole Procure della Corte dei conti e le singole amministrazioni beneficiarie del risarcimento del danno posto a carico del soggetto danneggiante.

CONSIDERATO che l'applicazione del Codice di Giustizia Contabile necessita che le pubbliche amministrazioni interessate si conformino alla volontà del legislatore riguardo alle responsabilità in caso di omessa o ritardata denuncia di danno.

VISTA la nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia, prot. n. 52 del 20.02.2020, diramata dal Procuratore Regionale della Corte dei conti a tutti gli enti interessati.

ATTESO che nella suddetta nota interpretativa, si pone in evidenza la necessità, in un'ottica di trasparenza ed efficienza, di adottare apposita direttiva per prevedere un sistema interno di razionalizzazione per ottemperare agli obblighi di denuncia di danno erariale.

RITENUTO necessario adottare delle linee guida che possano dare utili per l'applicazione ed attuazione del Codice di giustizia contabile nell'ambito dell'amministrazione di questo ente civico.

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs118 e s.m.i.

VISTO il vigente Codice Giustizia Contabile

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

PROPONE

1. Di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato documento recante "**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE**", costituito da dieci articoli, parte integrante del presente provvedimento.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, sussiste la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso NON comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente.
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - Ai dirigenti dell'Ente, quali organi apicali, che dovranno altresì diramarlo agli uffici dell'area di competenza.
 - Al Segretario Generale, quale responsabile della trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
 - Al nucleo interno di valutazione
 - Al collegio dei revisori contabili
 - Alle società controllate
 - Alla competente Procura della Corte dei Conti.

Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2020



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Fragale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000

VISTO l' allegato parere, espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12. 2000.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco

DELIBERA

1. Di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato documento recante “ **LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE** “, costituito da dieci articoli, parte integrante del presente provvedimento.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, sussiste la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso NON comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente.
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - Ai dirigenti dell'Ente, quali organi apicali, che dovranno altresì diramarlo agli uffici dell'area di competenza.
 - Al Segretario Generale, quale responsabile della trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
 - Al nucleo interno di valutazione.
 - Al Collegio dei revisori contabili.
 - Alle società controllate.
 - Alla competente Procura della Corte dei Conti.

LA GIUNTA

APPROVATA la superiore proposta

VISTA la L.R. n. 44/91

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi peralzata di mano, così come proclamato dal Sindaco

DICHIARA

Il presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE

P A R E R I

Proposta di deliberazione della **GIUNTA COMUNALE** avente per oggetto:

APPLICAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Il Dirigente competente esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2020



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Mario Eragale

Parere in ordine alla regolarità contabile: **NON DOVUTO**



COMUNE DI MONREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE

Il presente documento definisce e norma gli obblighi specifici a carico dell'amministrazione comunale, previsti dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, come modificato con D.Lgs. 7 ottobre 2019, n.114, dalla fase della denuncia di danno erariale sino alla fase di esecuzione di condanna della Corte dei Conti, a tutela dell'Erario.

ART.1

La notizia di danno erariale

Il controllo contabile sulle pubbliche amministrazioni viene esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale, sulla base di specifica e concreta *notizia di danno*, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. La legge non richiede l'esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive di "specificità e concretezza" di detta informazione. Idonea ad integrare gli estremi di notizia di danno è l'esposto anonimo, che deve rivestire i canoni di specificità e concretezza. Ciò risulta giustificato, dal comma 2 dell'art. 51 del Codice di Giustizia Contabile: «*La notizia di danno, "comunque acquisita", è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati*», pertanto anche la notizia ricavabile da una comunicazione anonima, che identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, può essere considerata valido presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del Procuratore regionale della Corte dei Conti.

ART.2

Soggetti dell'amministrazione tenuti a denunciare fatti dannosi

Il Codice di Giustizia Contabile attribuisce un generalizzato rilievo alle funzioni di vertice, di controllo ed ispettive ai fini dell'obbligo di denuncia. L'amministrazione comunale è tenuta a garantire l'obbligo di denuncia del danno in capo ai dirigenti e ai funzionari dell'ente. L'obbligo di

denuncia in capo ai dipendenti di vertice dell'amministrazione è di fondamentale importanza, l'omessa o anche solo la ritardata denuncia, comporta la responsabilità in capo agli stessi soggetti obbligati. L'obbligo di denuncia gravante su dirigenti e funzionari comunali comporta anche una responsabilità di diverso profilo sul piano disciplinare, in quanto la violazione di un obbligo espresso, sancito dalla legge in capo ad un dipendente, ha rilevanza nell'ambito dei doveri ricollegabili allo *status* di lavoratore pubblico dipendente. L'obbligo di denuncia è regolato dal principio della "gerarchizzazione" o "verticalizzazione", l'ente ritiene quindi opportuno introdurre l'obbligo per tutti i dipendenti dell'ente, aventi qualifica funzionale non apicale, qualora questi vengano a conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni, di fatti che possano comportare danno erariale, di darne informazione, anche in forma anonima, al diretto superiore o al dirigente dell'Area che eserciterà le dovute funzioni di controllo, ciò in forza del dovere di collaborazione tra pubblici dipendenti, pertanto l'omessa o ritardata segnalazione agli organi di vertice può dar luogo ad un concorso di responsabilità. Qualora il danno erariale è attribuibile all'attività di un dirigente, l'informazione sarà resa, anche in forma anonima, al Segretario Generale. In qualsiasi ipotesi dovrà essere sempre garantita la riservatezza sulle fonti di informazione.

ART.3

Poteri-doveri dei dipendenti dell'ente

L'articolo 52, comma 6, del C.G.C. introduce una novità descritta nei seguenti termini: «*resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione*». Tale previsione di legge può essere definita come il "potere-dovere" per l'ente di porre in essere tutte le iniziative necessarie per evitare l'aggravamento del danno attraverso lo strumento dell'autotutela o a mezzo di atti amministrativi volti ad evitare il perpetrarsi dell'illecito o a determinarne la cessazione. L'amministrazione comunale, in caso di notizia di danno erariale, impone ai propri dirigenti e funzionari di attivarsi immediatamente ai fini della limitazione di ogni pregiudizio, non essendo sufficiente la presentazione della denuncia di danno, intervenendo con la disciplina dell'annullamento d'ufficio *ex art. 21-nonies*, comma 1, della legge 241/90, che dovrà intervenire entro un termine «*comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti*». L'obbligo dei dirigenti e funzionari non è limitato ad inoltrare la denuncia, ma dovranno disporre:

- indagini amministrative interne;
- la costituzione in mora del presunto responsabile, quale atto interruttivo della prescrizione;
- ogni atto utile a favorire l'eventuale rifusione spontanea e volontaria del nocumento patrimoniale causato;

Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di un'omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale arrecato i soggetti per legge obbligati che abbiano omesso o ritardato la denuncia. Anche l'omesso esercizio di autotutela comporta responsabilità in capo ai titolari.

Poiché nel processo contabile si seguono principi ed istituti diversi da quelli del processo penale, essendo diversi i beni giuridici oggetto di tutela, l'obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell'ipotesi in cui esso si risolva nella segnalazione di una vicenda in cui sia coinvolto lo stesso denunciante.

Al fine di replicare atti di costituzione in mora o di atti interdettivi della prescrizione, il soggetto obbligato, prima di rinnovare un atto è tenuto ad interpellare, in tempi congrui rispetto alla prescrizione, la procura Regionale della Corte dei Conti, indicando nella comunicazione il numero del procedimento contabile o gli estremi della nota di denuncia di danno erariale, evidenziando la locuzione "*Richiesta rinnovo costituzione in mora*":

ART.4

Contenuto della denuncia di danno

La denuncia di danno da parte dei dirigenti e dei funzionari comunali dovrà contenere una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio. Resta comunque nella facoltà dei soggetti obbligati di arricchire la denuncia con ogni utile elemento per l'istruttoria. I dipendenti obbligati, al momento della redazione dell'esposto, dovranno quindi tenere in considerazione tre elementi minimi fondamentali:

1. **L'indicazione del fatto dannoso** (descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito evidenziando le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti) producendo documentazione di riferimento;
2. **L'importo del presunto danno subito dall'erario**, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, può essere indicata una stima. Tale stima dovrà essere effettuata sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, oppure il soggetto obbligato potrà fornire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.);
3. **L'indicazione nominativa** di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (si tratta tuttavia di un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi come ad esempio nel caso di condanne penali); facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

Nei casi di danni erariali indiretti a seguito di soccombenza in sede civile e penale, nel trasmettere gli atti del giudizio alla Corte dei Conti, i soggetti obbligati dovranno segnalare i fatti o atti che hanno determinato il danno e i presunti responsabili.

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.

Anche se la responsabilità amministrativa è limitata ai comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, a fronte di incertezze in ordine alla sussistenza di una colpa grave o di un dolo, la denuncia andrà ugualmente presentata alla competente Procura regionale, essendo devoluta al

magistrato, e non alla P.A., ogni valutazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo.

ART.5

Modalità di trasmissione della denuncia

La denuncia di danno erariale o qualsiasi altra comunicazione dovranno essere inviate, su documento nativo digitale o su documento analogico digitalizzato, con eventuali allegati agevolmente reperibili, alla competente Procura regionale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "sicilia.procura@corteconticert.it", ovvero mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo "procura.regionale.sicilia@corteconti.it".

ART.6

Soggetti denunciabili

Per ciò che concerne i soggetti denunciabili e quindi sottoponibili al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, possono essere convenuti oltre ai dipendenti ed agli amministratori pubblici, i soggetti legati da un rapporto di servizio *in senso lato* con la pubblica amministrazione, rapporto che viene ad instaurarsi nel momento in cui una persona fisica o giuridica venga investita di attività proprie della pubblica amministrazione.

ART.7

Obblighi in caso di pronunce sul difetto di giurisdizione

Nel caso in cui un giudizio per danno erariale si rilevi un difetto di giurisdizione, il soggetto obbligato, tramite assistenza legale, garantirà l'applicazione dell'art.17 del Codice di giustizia contabile, secondo cui l'amministrazione danneggiata ripropone la causa davanti al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Qualora nei procedimenti giudiziari nei quali si converte su una pretesa per danno all'Erario, il giudice adito declini la giurisdizione in favore del giudice contabile, i soggetti obbligati, individuati all'art.52 del Codice, hanno l'obbligo di trasmettere la sentenza che declina la giurisdizione in maniere tempestiva, e comunque non oltre un mese dalla pubblicazione, così come previsto dal sesto comma del citato art.52.

ART.8

Il recupero del credito erariale

La procedura per recuperare i crediti quantizzati da una sentenza di condanna al risarcimento al danno erariale deve essere governata e gestita in proprio dall'amministrazione danneggiata, come soggetto titolare dei predetti crediti. Gli organi della giurisdizione contabile funzionalmente idonei a garantire l'adeguato supporto all'azione esecutiva di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni danneggiate, non possono agire nella fase esecutiva della sentenza di condanna in quanto presso la Corte dei conti non esiste il giudice dell'esecuzione. La Procura regionale o generale del giudice contabile è destinata a recitare una parte da protagonista svolgendo nella fase esecutiva una funzione di impulso mediante un vero e proprio monitoraggio sulla decisione dei giudici contabili attraverso l'applicazione dell'art. 214 c.p.c. (Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato), dell'art. 215 c.p.c. (Recupero del credito erariale in via amministrativa) e dell'art.216 c.p.c. (Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario).

ART.9

Ufficio e responsabile del procedimento per l'esecuzione della sentenza di condanna

L'esecuzione di eventuali sentenze della Corte dei conti, così come disciplinata dal nuovo Codice di giustizia contabile rientra nelle competenze dell'amministrazione danneggiata. Nell'ambito di questa Amministrazione comunale, si individua come ufficio competente alla riscossione materiale del credito, ovvero come *struttura di esecuzione*, l'Area IV Gestione Risorse e come responsabile del procedimento il dirigente della stessa Area, il cui nominativo andrà trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti contestualmente alla data di inizio dell'iter procedimentale.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al Pubblico Ministero competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica in maniera analitica le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distinguendo tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al menzionato prospetto informativo vengono allegati i documenti giustificativi delle attività svolte.

ART.10

Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non viene espressamente riportato nel presente documento si rinvia alle vigenti previsioni di legge in materia e loro successive modificazioni.

Allegato alla deliberazione di Giunta n. 75/IE DEL 28.05.2020, avente per oggetto: **APPLICAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.**

Letto e sottoscritto

Il Sindaco – F.to Ing. A. Arcidiacono

L'Ass. Anziano – F.to Ing. G. Pupella

Il Segr. Gen.le - F.to: Dott. F. M. Fragale

Sarà Pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____

Monreale, li _____

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, addetto al servizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 11, comma 1 e s.m.i., della L.R. n. 44/1991, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Monreale li _____

Il Segr.Gen.le _____

Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è Immediatamente Esecutiva.

Monreale, li 28/05/2020

Il Segr. Ge.le _____

(Dott. F. M. Fragale)

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale, li _____

Il Segr. Gen.le _____